
AREA COORDINAMENTO

Via Torino, 45 – 00184 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

Prot. N. ACIU.2009.349

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 09/03/09

All’ Organismo Pagatore AGEA
- Area Aut. Pagamenti
- Area Controlli
SEDE

All’ A.R.T.E.A.
Via S. Donato, 42/1
Firenze 50127
Fax 055/3241799
Att.ne Dr. Cortese

All’ A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
Fax 051/284910
Att.ne Dr. Spatari

All’ A.V.E.P.A
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
Fax 049/7708750
Att.ne Dr. Luciani

**All’ Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
Via Fabio Filzi, 22
Milano 20124
Fax 02/67655673
Att.ne D.ssa Giaretta

- All' **ARBEA**
Via della Chimica s.n.c.
85100 Potenza
Fax 0971/601547
Att.ne Dr. Di Mauro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
Fax 011/3025199
Att.ne Dr. Astori
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
Att.ne Dr. Giacomoni
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
Att.ne Dr. Dalnodar
- Alla **CAA – Coldirettetti s.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Alla **CAA – Confagricoltura s.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Alla **CAA – CIA s.r.l.**
Via Lungotevere Michelangelo,9
00192 ROMA
- Al **CAA – Copagri s.r.l.**
Via Isonzo, 34
00198 ROMA
- Al Coordinamento **CAA c/o CAALPA**
Via L. Serra,37
00153 ROMA
- Al Coordinamento **CAA c/o AIPO**
Via Alberico II,35
00186 ROMA

All' **UNITAB**
Via Fabio Massimo,,72
00192 – ROMA

All' **ONT**
Via XXIV Maggio,43
00187 ROMA

All' **A.P.T.I.**
Via Collina, 48
00187 ROMA

e p. c.

Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - Dipartimento
delle Politiche Europee ed
Internazionali
D.G. delle Politiche Comunitarie
ed Internazionali di Mercato
Via XX Settembre, 20
00185 ROMA**

Agli **Assessorati all'Agricoltura
delle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI**

OGGETTO: Settore Tabacco Raccolto 2009 – D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 e D.M. del 4 marzo 2009 - pre-contrattazione e contratti di coltivazione

La presente circolare stabilisce le disposizioni in merito:

- al riconoscimento delle Associazioni di produttori per il solo raccolto 2009 – PARTE I°
- al fascicolo aziendale – PARTE II°
- alla pre-contrattazione – PARTE III°
- alla contrattazione – PARTE IV°

PARTE I° - RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

In applicazione:

- della normativa comunitaria recata dal Reg.to (CE) n° 2182/2005 della Commissione del 22.12.2005 che all'articolo 171 quater quinquies dispone che il contratto di coltivazione di cui all'articolo 110 duodecies, lettera c) del Reg.to (CE) 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 è stipulato tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un agricoltore o un'associazione di produttori che lo rappresenta, dall'altro, purché l'associazione di produttori sia riconosciuta dallo Stato membro;
- dell'art. 3, punto 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 1 del D.M. del 4 marzo 2009

una associazione di produttori deve inoltrare, **entro il 23 marzo 2009**, all'Organismo pagatore in base alla sede legale dell'Associazione competente per territorio:

- a) la richiesta di mantenimento del riconoscimento per il raccolto 2009, firmata dal legale rappresentante, allegando:
 - o la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante,
 - o la copia conforme dell'eventuale modifica all'atto costitutivo e/o allo statuto rispetto a quello già in possesso dell'Organismo Pagatore;
 - o certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con vigenza e dicitura antimafia. In alternativa potrà essere prodotta auto dichiarazione;
 - o copia del documento attestante il possesso del C.F.;
 - o dichiarazione, redatta nei termini di legge, con la quale s'impegna a mantenere i livelli di assistenza tecnico-agronomica in essere per il raccolto 2009 e ad assoggettarsi ai controlli di merito disposti dall'Organismo Pagatore competente territorialmente che verificherà l'effettivo mantenimento del livello della predetta da parte dell'Associazione.

ovvero

- b) il riconoscimento, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, effettuato dalla Regione o dalla Provincia Autonoma di appartenenza, allegando:
 - la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante,
 - certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con vigenza e dicitura antimafia. In alternativa potrà essere prodotta auto dichiarazione;
 - copia del documento attestante il possesso del C.F.;
 - dichiarazione, redatta nei termini di legge, con la quale s'impegna a mantenere i livelli di assistenza tecnico-agronomica in essere per il raccolto 2009 e ad assoggettarsi ai controlli di merito disposti dall'Organismo Pagatore competente territorialmente che verificherà l'effettivo mantenimento del livello della predetta da parte dell'Associazione.

La verifica del corretto mantenimento dei requisiti per il raccolto 2009 ai sensi dell'art. 3, punto 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 1 del D.M. del 4 marzo 2009, per le Associazioni di cui al punto a) è effettuata dall'Organismo Pagatore competente in base alla sede sociale dell'Associazione di produttori di tabacco.

Le Associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta devono attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. N. 102 del 7 maggio 2005 e dal D.M. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 che assegna alla Regione la competenza del riconoscimento.

Il provvedimento amministrativo di riconoscimento delle Associazioni di produttori tabacco è emesso entro il **31 marzo 2009**.

Effetti del riconoscimento sulla contrattazione

Qualora l'Organismo Pagatore non riscontri la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 punto 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 1 del D.M. del 4 marzo 2009, ovvero, per le richieste di riconoscimento presentate ai sensi del D.Lgs. N. 102 del 7 maggio 2005 e del D.M. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, la Regione non proceda al previsto riconoscimento, le Associazioni richiedenti non potranno sottoscrivere contratti di coltivazione.

PARTE II° - FASCICOLO AZIENDALE

Il produttore di tabacco deve aggiornare e validare il proprio fascicolo aziendale in quanto le particelle dichiarate saranno oggetto della pre-contrattazione se coltivate a tabacco.

L'aggiornamento e la validazione del fascicolo aziendale sono effettuate secondo le modalità che l'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale, se persona giuridica, o residenza, se persona fisica, emanerà e così come previsto dalla circolare ACIU.2005.210 del 20.04.2005. Tale attività deve essere svolta prima di effettuare la precontrattazione, che si conclude il 15 aprile 2009.

L'Associazione di produttori di tabacco e/o il singolo tabacchicoltore non associato, nella preparazione dei pre-contratti, utilizza esclusivamente le informazioni delle particelle catastali, con superfici coltivate a tabacco, inserite nel fascicolo aziendale. Se i dati riferiti ad una particella non sono correttamente indicati deve, preventivamente, procedersi alla rettifica dei dati errati nel fascicolo aziendale e, solo successivamente, reinserirli nel contratto entro i termini indicati nella PARTE IV°.

PARTE III° - PRE - CONTRATTAZIONE

Ai sensi di quanto disposto dell'art. 4 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, così come modificato dal D.M. del 4 marzo 2009, art. 1, le imprese di prima trasformazione, l'associazione di produttori ed il singolo tabacchicoltore, al fine di consentire il monitoraggio della produzione nazionale di tabacco per la piena utilizzazione del plafond assegnato all'Italia, sottoscrivono un precontratto di coltivazione.

A tal fine le Associazioni di produttori, ferme restando le disposizioni riportate nella PARTE I° della presente Circolare, trasmettono ad Ag.E.A., **entro il 25 marzo 2009**, le variazioni intercorse alla propria base sociale, utilizzando le funzioni informatiche, predisposte dall'Ag.E.A. stessa, di registrazione e trasmissione delle variazioni intercorse alla base associativa, in relazione alle domande di adesione o alle comunicazioni di recesso presentate dai produttori.

Le Associazioni che, invece che richiedono il riconoscimento ai sensi del D.Lgs n. 102 del 7 maggio 2005 e del D.M. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, presentano alla Regione e/o alla PA la domanda di riconoscimento e procedono alla trasmissione all'Agea dell'albo soci, utilizzando apposite procedure informatiche rese disponibili dall'Agea stessa. Tali procedure informatiche sono utilizzate allo stesso fine dalle Associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento dalle Regioni e/o dalle PP.AA.

I dati riportati nel precontratto, secondo le procedure di seguito specificate, sono trasmessi all'Agea **entro e non oltre il 15 aprile 2009**.

Il singolo tabacchicoltore non associato, anche per il tramite dell'impresa di prima trasformazione deve trasmettere il precontratto, in forma cartacea, all'Agea. **entro e non oltre il 10 aprile 2009** al fine di permettere all'Agea stessa l'informatizzazione dei dati.

L'Agea in relazione ai dati trasmessi applicherà, se del caso, quanto disposto dall'art. 4 – paragrafo 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, così come modificato dall'art. 1 del D.M. del 8 agosto 2008.

L'associazione di produttori di tabacco e/o il singolo tabacchicoltore non associato, nella preparazione dei pre-contratti, utilizza esclusivamente le informazioni delle particelle catastali inserite nel fascicolo aziendale anche se quest'ultimo non risulti ancora validato.

Si precisa, altresì, che le particelle catastali indicate nel pre-contratto non possono essere variate nel corrispondente contratto di coltivazione ovvero possono essere sostituite solo previo inserimento e validazione nel fascicolo aziendale del produttore, se la superficie catastale della particella in sostituzione risulti uguale o inferiore alla particella che si intende sostituire.

Procedure

L'Agea **fino al 15 aprile 2009** mette a disposizione delle Associazioni riconosciute il *software* per il caricamento dei precitati dati secondo la modulistica contrattuale allegata. Per i singoli

tabacchicoltori non associati l'Agea provvederà all'informatizzazione dei dati precontrattuali trasmessi, in forma cartacea, dall'impresa di prima trasformazione **entro il 10 aprile 2009** .

PARTE IV° - CONTRATTI DI COLTIVAZIONE TABACCO - ADEMPIMENTI MODULISTICA E STANDARD DEI CONTRATTI.

Il contratto di coltivazione ai sensi dell'art. 171 quater quinquies del Regolamento CE n. 2182/2005 è stipulato tra un'impresa di prima trasformazione riconosciuta, da un lato, e un'associazione di produttori riconosciuta o singolo tabacchicoltore dall'altra **entro il 30 aprile** dell'anno del raccolto di cui trattasi.

Il contratto di coltivazione, tenuto conto dei dati acquisiti, è trasmesso per la registrazione all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'Associazione o in base alla residenza del singolo tabacchicoltore non associato **entro il 15 maggio 2009**.

La clausola aggiuntiva di cui al punto 5) dell'art. 171 quater quinquies del precitato regolamento è trasmessa all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'Associazione o in base alla residenza del singolo tabacchicoltore non associato **entro il 9 giugno** qualora il quantitativo globalmente contrattato non ecceda il plafond nazionale.

Se il termine per la firma del contratto o per la trasmissione dello stesso è superato di non oltre 15 giorni, l'aiuto da erogare è ridotto del 20%.

Pertanto i contratti **stipulati successivamente al 15 maggio 2009 e/o presentati per la registrazione successivamente al 30 maggio 2009**, termine ultimo per la presentazione con riduzione del premio, saranno ritenuti **nulli** agli effetti del diritto al premio comunitario.

Si fa presente che, ai fini della validazione e del pagamento dell'aiuto accoppiato, i riferimenti ai contratti stipulati sono riportati dal produttore nella domanda unica da trasmettere all'Organismo Pagatore competente territorialmente entro il 15 maggio 2009 .

Tipologie di Contratto di coltivazione

Le tipologie di contratto di coltivazione in uso per il settore si riferiscono al rapporto:

- 1) tra un coltivatore **non associato** venditore e l'impresa di prima trasformazione acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale;
- 2) tra una Associazione venditrice con un'impresa di prima trasformazione acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità dei contratti di coltivazione sottoscritti da un **determinato numero dei propri soci**;

- 3) per un determinato raccolto e gruppo varietale:
1. tra il produttore associato, *socio diretto o per tramite di altra associazione a sua volta associata*, **all'associazione riconosciuta** di appartenenza;
 2. tra il produttore socio di una cooperativa di produzione, alla medesima cooperativa di produzione;
- 4) tra una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata associazione riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, con l'associazione o il consorzio medesimo, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità dei contratti di coltivazione a loro volta sottoscritti dai propri soci produttori.

Le imprese di prima trasformazione potranno stipulare contratti solo ed esclusivamente per i gruppi varietali di cui ai rispettivi certificati di riconoscimento.

Le parti hanno facoltà di stipulare i contratti con l'aggiunta di clausole specifiche purché non in contrasto con la regolamentazione comunitaria.

L'Organismo Pagatore competente fornirà il facsimile di contratto alle Associazioni di produttori per le citate tipologie di contratto.

Registrazione dei Contratti di Coltivazione

Le Associazioni contraenti devono provvedere alla **consegna dei contratti** presso la sede dell'Organismo Pagatore competente come innanzi specificato **nonché al caricamento dei dati informatici relativi**, entro e non oltre il **15 maggio 2009**.

Le Associazioni contraenti devono consegnare i contratti, stipulati secondo la tipologia riportata al precedente punto 2) , con allegato un elenco riportante il nominativo dei propri associati e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie, come previsto dall'art. 171 quater quinquies, paragrafo 3, lettere c), d) ed e).

Ai fini della registrazione e validazione, ai contratti presentati dalle Associazioni deve essere allegata una delibera dell'Assemblea dei Soci, o del Consiglio se espressamente previsto dallo Statuto, con la quale si stabiliscono i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione.

Si precisa che i contratti di coltivazione devono essere conservati e catalogati da parte delle associazioni stesse, unitamente alla documentazione probatoria richiesta.

I contratti di coltivazione in originale, nonché l'elenco riportante il nominativo dei propri associati e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie, come previsto dall'art. 171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera c), d) e e), devono essere conservati in apposito dossier, unicamente presso le sedi delle Associazioni riconosciute, e **non presso le sedi delle Associazioni ad esse aderenti**.

Resta a carico delle imprese di prima trasformazione la presentazione degli eventuali contratti individuali, stipulati secondo la tipologia riportata al precedente punto 1), anch'essi da consegnare accompagnati da lettera di trasmissione dell'impresa di prima trasformazione. L'Organismo Pagatore competente definisce le modalità per il caricamento dei dati relativi ai detti contratti nel proprio sistema informatico. Al riguardo si evidenzia che i contratti stessi devono essere pertanto presentati con allegato elenco riportante l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie, come previsto dall'art. 171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera c), d) ed e).

I produttori che risulteranno non regolarmente associati ad Associazioni riconosciute, non possono sottoscrivere contratti di coltivazione con alcuna Associazione, ma devono esclusivamente stipulare contratti di coltivazione individuali con l'impresa di prima trasformazione.

I coltivatori che risultano associati non possono stipulare contratti di coltivazione individuali con imprese di prima trasformazione; in caso ciò avvenisse, i coltivatori medesimi perdono totalmente il diritto a percepire l'aiuto accoppiato per la produzione della campagna 2009.

Il rispetto delle precedenti disposizioni è effettuato al momento dell'acquisizione dei dati relativi ai contratti.

Inoltre, il produttore contraente è tenuto ad indicare, sul proprio contratto, l'ubicazione (via, contrada, località o particella catastale e comune) delle strutture di cura, di stendaggio e di deposito del tabacco.

Per quanto riguarda il deposito del tabacco, se questo avviene in locali utilizzati da più produttori, è necessario che le rispettive produzioni restino, per tutto il periodo del deposito stesso, fisicamente individuabili tramite apposizione di un cartellino contenente le generalità del produttore, il raccolto ed il gruppo varietale di appartenenza.

Qualora, in occasione di eventuali controlli, venisse accertato il mancato rispetto della suddetta disposizione, i quantitativi di prodotto immagazzinati saranno esclusi dal diritto al premio.

Cambio di Titolarità dei Contratti di Coltivazione

Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è consentito. Tuttavia, qualora un'impresa di prima trasformazione non potesse, per cause indipendenti dalla propria volontà, tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, dovrà darne formale e motivata comunicazione alla controparte ed all'Organismo Pagatore competente che valuta la possibilità di autorizzare o meno il cambio di referente onde assicurare il regolare prosieguo delle operazioni di ricevimento. Il cambio di referente dovrà essere formalizzato con un'appendice contrattuale apposita.

Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:

- **se richiesta dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;**
- **se richiesta comunque oltre la data del 15 gennaio 2010;**
- **se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.**

L'impresa di prima trasformazione che non tiene fede ai propri impegni contrattuali perde il riconoscimento con effetto a decorrere dal raccolto successivo a quello in cui non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
Dott. Giancarlo NANNI